

Trasferimenti di sede: i diritti del lavoratore e dell'imprenditore

Caro Salvagente, vorrei sottoporvi il caso di mia moglie che io credo vittima di un sopruso sul lavoro. Dipendente di una ditta privata e dislocata presso una sede periferica in provincia di Reggio Emilia, mia moglie chiese verbalmente circa un anno fa ai suoi superiori di essere trasferita alla sede centrale dell'azienda nel capoluogo. Stavamo infatti per sposarci e, poiché anch'io lavoro a Reggio Emilia, il trasferimento di sede ci avrebbe consentito di sistemarci insieme in città. I dirigenti della ditta non solo si dichiararono disponibili ma aggiunsero anche che si era proprio allora liberato un posto nella sede centrale, per cui non avrebbero dovuto sorgere particolari ostacoli al trasferimento. Confortati da questa assicurazione, noi affittammo una casa a Reggio Emilia e ci organizzammo di conseguenza. Tutto sembrava filare liscio dunque, fino a quando mia moglie non comunicò all'azienda di trovarsi in stato interessante. Allora tutta la disponibilità svanì. La direzione, questa volta con una lettera formale, comunicò a mia moglie che non era in condizione di occupare il posto promesso appunto per la sua imminente maternità. Ora io chiedo: è lecito questo comportamento? Si può chiedere un intervento del giudice?

Lettera firmata
Reggio Emilia

Nell'ordinamento italiano non esiste alcuna norma che da il diritto a un lavoratore di poter chiedere e ottenere il trasferimento da un posto di lavoro a un altro, anche se la richiesta è causata da motivazioni valide, ragionevoli e oggettivamente verificabili.

Diversa è la posizione dell'imprenditore che può liberamente disporre il trasferimento di un proprio dipendente e ciò perché - in virtù dell'articolo 2086 del codice civile - egli è il capo dell'impresa e può organizzarla secondo le modalità che ritenga necessarie e utili al suo buon funzionamento. Questo diritto dell'imprenditore, che fino al 1970 era assoluto e dava adito ad arbitri e vessazioni in quanto, soprattutto nelle grandi aziende con filiali in diverse e distanti località, si usava il trasferimento per liberarsi di un impiegato poco gradito. Con la legge n. 300 del 20/5/1970 - Statuto dei diritti dei lavoratori - si è posto un limite a questo sconfinato potere, disponendo - all'articolo 13 - che il trasferimento è consentito, ma deve essere motivato da «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive», il che comporta una limitazione delle decisioni imprenditoriali.

Il caso in esame dimostra chiaramente come spesso le norme di tutela dei lavoratori vengano usate a loro danno: alla signora era stata data risposta positiva alla richiesta di un suo trasferimento anche perché concretamente sussisteva la vacanza di un posto lavorativo, ma si è tramutata subito in negativa allorché essa vantava un suo diritto di assenza dal lavoro per maternità.

Da quattro anni non risiede a Catania ma il Comune chiede ancora soldi

Caro Salvagente, ho un problema che si trascina da quattro anni, da quando cioè mia sorella si è trasferita da Catania a Bagnacavallo di Ravenna. L'esattoria comunale di Catania tutti gli anni spedisce a mia sorella il modulo per pagare la tassa sui rifiuti urbani. Abbiamo inviato al Comune di Catania e al sindaco il nuovo certificato di residenza, ma ci hanno risposto che non essendo il problema di loro competenza avremmo dovuto rivolgerci alla ditta che ha in appalto tale mansione. Abbiamo quindi spedito un altro certificato a questa ditta e abbiamo deciso di non pagare altre ingiunzioni. Nonostante ciò, attraverso l'Esattoria del Comune di Bagnacavallo, ci viene imposto il pagamento di questa tassa sui rifiuti urbani del Comune di Catania.

Quando ci siamo permessi di protestare ci hanno risposto che anche altre persone si sono trovate nella nostra situazione e se hanno voluto risolvere il problema si sono dovute recare di persona nel comune di provenienza.


A questo punto mi chiedo: perché il Comune di Bagnacavallo si rende complice di tale situazione? Perché quello di Catania non intende prendere atto della reale situazione di mia sorella e infine chiedo a voi cosa posso fare perché questa vergogna cessi e smettano di inviarmi delle ingiunzioni di pagamento non giustificate?

Rachele Leonelli
Bagnacavallo

La complicità del Comune di Bagnacavallo non esiste. L'Esattoria di Catania delega quella di Bagnacavallo, dove risiede la contribuente, per riscuotere la tassa. Il Comune di Bagnacavallo non è tenuto a segnalare all'ufficio di Catania la situazione tributaria del contribuente. In base alla legge che regola la tassa smaltimento rifiuti, chi cessa l'occupazione di un locale deve presentare all'ufficio tributi del Comune una regolare denuncia.

Secondo quanto esposto la contribuente ha effettuato il trasferimento della residenza, ma ha omissa la presentazione della denuncia. L'aver inviato al Comune di Catania il nuovo certificato di residenza non è sufficiente. Appare comunque strano il comportamento del Comune di Catania per due motivi: 1) anziché rispondere di rivolgersi altrove doveva spiegare le modalità da espletare per ottenere la cancellazione dal ruolo esattoriale; 2) la gestione della tassa è del Comune, mentre l'appalto si riferisce al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Pertanto, anche in caso di appalto, la competenza rimane sempre del Comune.

L'ufficio di Catania continua a pretendere la tassa anche dopo quattro anni dal trasferimento in altro Comune perché si ritiene rigidamente alle disposizioni di legge e a vecchie risoluzioni ministeriali. Ultimamente in mate-



ria si è fatto un notevole passo avanti nel senso che la tassa è dovuta solo nei casi in cui vi è un'effettiva occupazione.

Il Comune di Catania, a conoscenza del cambiamento di residenza poteva, con un po' di buona volontà, provvedere alla cancellazione.

Consigliamo perciò la lettrice di farsi dare dall'ufficio tributi del Comune dove ora risiede un fac-simile di denuncia di cessazione della tassa smaltimento rifiuti. Al posto del Comune di Bagnacavallo metta quello di Catania e dopo averlo debitamente compilato lo spedisca con raccomandata A.R. al Comune di Catania.

Le denunce, per avere effetto col 1 gennaio 1990, devono essere presentate entro il 20 settembre 1989. Però il ministero delle Finanze ha concesso la proroga fino a tutto il 1989. Se, dopo aver fatto tutto ciò, la contribuente dovesse ricevere un nuovo avviso di mora per il 1990, potrà presentare ricorso all'Intendenza di finanza.

Diritti negati nelle fabbriche ancora minacce e repressione

Caro Salvagente, vorrei denunciare, ancora una volta, il clima di repressione che vivono dentro le fabbriche quegli operai che si iscrivono al sindacato per difendere i propri diritti. Qui, alla Gir Sud, le minacce e le discriminazioni sono di casa. Se stai cinque secondi in più a chiacchiere al cambio di turno, ti spostano di reparto. Se c'è un'assemblea sindacale, l'azienda dispone i responsabili di reparto di fronte alle porte, come soldati, per invitare gli operai a disertarla. Si è tornati a vivere in un'atmosfera di vera e propria oppressione. Anche se siamo in un paese libero e democratico, il sindacato è combattuto senza requie. Eppure di problemi ne ha tanti un operaio che vive la maggior parte della sua vita in un posto di lavoro: polveri, rischi per la salute, sicurezza degli impianti, riconoscimento della professionalità. Ma per la direzione va tutto bene: tutto è già a posto e legale dentro la fabbrica. Ma io mi chiedo se tutta questa arroganza e questa repressione, in una società alle soglie del 2000, è ancora tollerabile, se pensiamo di poter competere così con il resto dell'Europa.

Angelo Gaspari
Gissi

Il nostro lettore denuncia una situazione che molti si ostinano a ignorare ma che contasse ancora le «relazioni industriali» in moltissimi luoghi di lavoro. Soprattutto nelle aziende di minori dimensioni, ma non solo. Le denunce contro i diritti negati alla Fiat dimostrano che l'attacco al sindacato e l'oppressione del lavoro operaio sono tutt'altro che un retaggio del passato anche nelle «cattedrali» della produzione industriale. Il Salvagente dedicherà a questo tema due dei suoi prossimi fascicoli: uno riguarderà in generale i diritti sul posto di lavoro (il lavoratore dipendente), l'altro più in particolare quelli derivanti dalla contrattazione sindacale (Sindacati e contratti). Vogliono essere un contributo a una mobilitazione già in corso ma che deve ancora estendersi e rafforzarsi perché i diritti fondamentali del cittadino e del lavoratore trovino piena attuazione in tutte le fabbriche e in tutti gli uffici.

Guasti al telefono nei giorni festivi Interrogazione pci

Dopo la denuncia comparsa su questa stessa pagina venerdì scorso, un gruppo di deputati comunisti ha rivolto al ministro delle Poste un'interrogazione (primo firmatario l'onorevole Mangiapane) relativa all'organizzazione dei servizi di emergenza della Sip nei giorni di sabato e domenica. Premesso appunto che la società dei telefoni nei giorni di fine settimana non è in grado di far fronte alle richieste di riparazione dei guasti agli impianti e che tale fatto può provocare gravi disagi agli utenti, i deputati del Pci chiedono al ministro se non ritiene opportuno nell'ambito delle sue prerogative di indirizzo e di controllo, sollecitare gli organi competenti della Sip perché attivino un reparto operativo addetto alle manutenzioni e riparazioni degli impianti che svolga attività lavorativa continua e quindi anche nei giorni di sabato e domenica con le opportune turnazioni e nel rispetto dei diritti sindacali previsti per il lavoro straordinario e festivo, come peraltro avviene nello svolgimento degli altri servizi pubblici collettivi quali ospedali, trasporti, vigili del fuoco e erogazione dell'acqua.

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

Lavorare anche di notte per le opere pubbliche

Caro Salvagente, è tanto che rifletto su questa anomalia tutta italiana. Poi la lettera - pubblicata venerdì scorso - della signora romana rimasta tre giorni con il telefono bloccato perché il guasto si è verificato nella giornata di venerdì (e il sabato e la domenica gli uffici Sip sono in festa), mi induce a scrivere allo scopo di porre all'attenzione di enti, imprenditori e sindacati questa proposta che non mi sembra impossibile da realizzare.

E vengo al dunque, appunto alla proposta: eseguire le opere pubbliche, quelle di più urgente necessità, con turni di lavoro che occupino l'intero arco della giornata. Che cosa accade, infatti, adesso? Prendiamo per esempio Roma: la costruzione della metropolitana (il tronco attuale che dalla stazione va in periferia) avviene soltanto con turni di lavoro normali (durante la notte e nei giorni festivi non si lavora, neppure allo scavo sotto terra). Sempre a Roma: sono in corso, per i mondiali di calcio, costruzioni di strade, di raccordi autostradali, di gallerie. Ebbene, dopo le ore 17-

18, tutto si ferma, così alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. In agosto poi, tutto è rimasto bloccato per le ferie.

Qualcuno potrebbe chiedersi: ma chi scrive è un neghittero? No, davvero. Io penso che se le opere pubbliche fossero eseguite con lavoro su tre turni, gli imprenditori dovrebbero assumere nuova mano d'opera, assicurare il riposo settimanale, pagare di tutti di notte.

Io penso che per il paese e per le stesse imprese si realizzerrebbe un risparmio, un ammontamento degli impianti in minore tempo e, cosa più importante - ripeto - una maggiore occupazione.

Capisco che la mia proposta può incontrare ostacoli, sia da parte degli imprenditori che dei sindacati. E proprio di questi ultimi vorrei conoscere il parere.

Massimo Quintillo
Roma

La proposta del nostro lettore presenta certo

problemi di natura sindacale che vanno attentamente valutati. Lavorare di notte, di sabato e di domenica non fa probabilmente piacere a nessuno, anche se la paga aumenta per il carattere straordinario della prestazione. Tuttavia l'ipotesi avanzata non è quella di una indiscriminata dilatazione dei turni, ma quella di una particolare e più impegnativa organizzazione del lavoro per un tempo prestabilito e in vista di uno scopo specifico. Sta ai sindacati dire se e come, nelle circostanze date, ciò sia possibile. A noi comunque la proposta sembra tutt'altro che peregrina. Vorremmo solo ricordare che esperienze analoghe - tre turni quotidiani, sabati lavorativi, ecc. - sono assai comuni nell'industria da parecchi anni a questa parte. In alcuni casi sono state le aziende a prendere l'iniziativa e a proporre turnazioni più intense, ma spesso la proposta è venuta dagli stessi sindacati e proprio in vista di quei vantaggi in termini di maggiore occupazione che il nostro lettore richiama. Se un'operazione del genere è stata possibile quando l'obiettivo era costruire più automobili o produrre più fibre in occasione di particolari e momentanee tensioni dei mercati, perché non dovrebbe esserlo quando in discussione è l'assetto delle nostre città e, in definitiva, la vita quotidiana di tutti per un buon numero di mesi? Come dice il nostro lettore, si potrebbe fare in modo, con la dovuta buona volontà da parte di tutti, che i benefici si distribuiscano equamente tra gli addetti ai lavori, con in più il vantaggio di risparmiare al resto dei cittadini una buona dose di disagi.

Domani in edicola

IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Cortese

L'AFFITTO

a cura di Paolo Canevacci

IL CONTRATTO DI AFFITTO

IL REGIME VINCOLISTICO

LA LEGGE DELL'EQUO CANONE

LA LUNGA ONDATA DI SFRATTI

GLI APPARTAMENTI SFERRATI

LOCAZIONI ABITATIVE

DURATA DEL CONTRATTO

E DISDETTA

LOCAZIONI TRANSITORIE

CONTRATTI DI BREVE DURATA

L'EVASIONE

IL CANONE

LE ECCEZIONI

L'AGGIORNAMENTO

CLAUSOLE ACCESSORIE

PER RISOLVERE PRIMA

IL CONTRATTO

SPESE DI CONDOMINIO

E RISCALDAMENTO

FUORI DALL'EQUO

CANONE

LOCAZIONI NON ABITATIVE

DURATA DEL CONTRATTO

E DISDETTA

LE ECCEZIONI

PERDITA DELL'AVVIAMENTO

COMMERCIALE

I CONTRATTI VECCHI

I CONTRATTI NUOVI

CASI DI ESCLUSIONE

CESSIONE DEL CONTRATTO

SUCCESSIONE NEL CONTRATTO

DIRITTO DI PRELAZIONE

GLI AUMENTI DEL CANONE

LE SPESE CONDOMINIALI

IL CITTADINO E IL GIUDICE

LA SCADENZA DEL CONTRATTO

LO SFRATTO PER MOROSITÀ

LA RISOLUZIONE

PER INADEMPIMENTO

RITARDO NEL PAGAMENTO

DINIEGO DI RINNOVAZIONE

L'EQUO CANONE

DANNI AL PRETORE

DANNI ALL'APPARTAMENTO

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'ESECUZIONE DELLO SFRATTO

L'INTIMAZIONE A LASCIARE

LA CASA

INTERVENTO DELLA FORZA

PUBBLICA

LA «GRADUAZIONE»

DEGLI SFRATTI

CHI PERDE IL DIRITTO

POSSIBILITÀ OFFERTE

AL PROPRIETARIO



La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185-Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo, e numero telefonico. Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che

nome e cognome non compaiano. In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente». A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile. I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i vener-

di su «l'Unità». Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Anna Ciaperoni (segretario nazionale della Federconsumatori); Vincenzo Maria Fargione (legale della Federconsumatori); Girolamo Ielo (esperto di problematiche fiscali); Saverio Negro (avvocato); Paolo Onesti (esperto di problemi previdenziali); l'ufficio stampa del ministero dei Beni culturali e ambientali.

L'oscuro profilo professionale del restauratore

Caro Salvagente, il mio ruolo nell'ambito della Soprintendenza archeologica della Basilicata è quello di «restauratore». Lavoro presso una sede distaccata nella quale con il mio stesso livello è inquadrata un'altra figura professionale: il «geometra».

Il primo quesito riguarda la mia professione che ha un mansionario per molti versi «oscuro». Desidero sapere se un restauratore di ceramica e vetro, come il sottoscritto, è tenuto ad andare sullo scavo archeologico poniamo di una necropoli (dove lo scavo è programmato) o di una tomba isolata (quando lo scavo è di urgenza). I profili professionali non sono sufficienti a chiarire il quesito. Le decisioni vengono prese d'autorità, cioè dall'Archeologo, che sceglie sempre di lasciare «in sede» il restauratore. E' una scelta corretta?

Il secondo quesito riguarda la responsabilità degli uffici periferici. Questa appartiene solitamente all'impiegato che riveste la qualifica più alta e l'ordine di precedenza, tra coloro che appartengono allo stesso livello, è determinato dall'anzianità di nomina. Nel mio caso coesistono un restauratore e un geometra entrambi inquadrati nel VI livello.

Poiché il geometra vanta un'anzianità di servizio superiore di un anno a quella del restauratore, la responsabilità dell'ufficio è stata affidata a lui.

E' lecito affidare la responsabilità di un ufficio a una figura professionale considerata in soprannumero rispetto alla dotazione organica?

Lettera firmata
Potenza

In merito al primo quesito, la direzione del personale del ministero dei Beni culturali precisa che è il Decreto presidenziale n. 748 del 1972 che regola «le funzioni dei dirigenti degli uffici» e che attribuisce discrezionalità nell'organizzazione del lavoro al capo dell'ufficio. Nel caso specifico solo se il capo dell'ufficio o il responsabile dello scavo ritiene possibile che il «pezzo» trovato possa subire danni durante il trasloco, può chiedere «in loco» la presenza del restauratore, che altrimenti è tenuto a svolgere il proprio lavoro presso la sede di appartenenza.

Quanto al secondo quesito, la materia è regolata tassativamente dal decreto presidenziale 686 del 1957 in cui si afferma che a parità di carriera vale l'anzianità di servizio dell'impiegato, anche se in soprannumero.

Le aste in Tv Possibili beffe per il consumatore

Caro Salvagente, il 7 marzo 1989 ho fatto un ordine di acquisto telefonico alla ditta Amazonia S.r.l. per l'acquisto di n. 2 montoni originali sheering con targhetta originale interna, due al prezzo di uno, a lire 380.000, come da loro offerto tramite l'emittente televisiva Rete-capi.

Il 13 marzo 1989 ho ricevuto un pacco dall'Amazonia contenente due montoni completamente difformi da quelli ordinati, sia nel colore che nella taglia, entrambi mancanti della targhetta interna «shearing originale» e con evidenti difetti: taglietti, abrasioni sulla pelle, ecc.

Il giorno dopo ho rispedito il pacco alla ditta accampagnandolo con una lettera nella quale richiedevo la risoluzione del contratto e la restituzione delle 389.700 lire pagate, spese postali comprese. Il pacco è stato ricevuto dalla Amazonia il 29 marzo 1989, come risulta dalla ricevuta postale di ritorno firmata dalla ditta.

Da allora, nonostante molte telefonate, la Amazonia non ha restituito la somma pagata, né ha inviato altra merce.

A questo punto ditemi voi, cosa mi resta da fare?

Enzo Spazzano
Campomarino

La denuncia di questo lettore ripropone il tema - già trattato in questa pagina - delle aste televisive, delle vendite per corrispondenza, di quelle porta a porta, in definitiva di un particolare tipo di compravendite che spesso si risolve in vera e propria frode ai danni degli acquirenti.

Nel caso esposto è evidente il comportamento quantomeno scorretto della casa commerciale. L'articolo 1490 del codice civile afferma che il venditore è tenuto a garantire che l'oggetto venduto sia quello richiesto e che sia privo di uzi che ne pregiudichino il valore. Quindi il nostro lettore può intraprendere, con notevoli possibilità di successo, azione legale presso il giudice conciliatore.

La lettera solleva comunque un problema più generale che riguarda quel mondo di storte ditte che appaiono e scompaiono con estrema facilità, di clienti che regolarmente vengono ingannati con belle promesse che restano tali, o con uzi e propri metodi di pressione psicologica. E qui, ancora una volta, l'Italia dimostra carenze di normative in difesa dei consumatori. A questo proposito segnaliamo che l'11 luglio è stato firmato un protocollo d'intesa tra varie associazioni dei consumatori e le principali associazioni di vendita diretta e a domicilio. Con questo accordo i consumatori italiani hanno acquisito il «diritto di ripensamento». Un diritto, come il Salvagente ha altre volte ricordato, già da tempo previsto in una direttiva Cee che il governo italiano non ha mai recepito. Questo accordo prevede la presenza nei contratti, per ogni vendita atipica, di una clausola - ben visibile - che dia la possibilità all'acquirente di revocare entro sette giorni la nota d'ordine unicamente mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno. Ricordiamo però che questa rimane un'intesa privata per cui, in attesa di una legge che regoli finalmente la materia (un decreto già sollecitato in Parlamento dai gruppi comunisti), è bene controllare che sia presente la clausola di ripensamento prima di firmare qualunque contratto di questo tipo.